

OGGETTO: MODIFICA ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RADIOTELETRASMISSIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli elettrodotti e degli impianti di radioteletrasmissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2002;

VISTO l'art. 5 del suddetto Regolamento: "**ART. 5. LIMITI E DIVIETI**

Al fine di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, l'Amministrazione Comunale valuta la localizzazione degli impianti nelle aree interessate in rapporto alla presenza di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti stessi.

I ripetitori di telefonia cellulare devono essere installati preferibilmente nelle aree comunali messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale per l'interesse pubblico che riveste il servizio di telefonia.

Gli impianti installati entro i confini comunali devono essere collocati al di fuori dei limiti del centro abitato così come perimetrato con deliberazione della G.M. n.57 del 31.03.1998 ai sensi del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e succ. mod. e su apposito traliccio.

Nessun impianto può essere localizzato a meno di 300 metri da edifici ed aree in cui risiedano o operino professionalmente o permangano persone per almeno 4 ore al giorno e dalle aree di potenziale sviluppo insediativo previste dello strumento urbanistico comunale.

Nell'ambito del territorio abitato come sopra definito, gli impianti da realizzarsi o in esercizio, devono produrre un livello di campo elettromagnetico misurabile in corrispondenza delle aree accessibili alle persone, non superiore a 3V/m per ogni impianto.

In corrispondenza delle aree destinate a scuole di ogni ordine e grado, asili, il campo elettrico prodotto dagli impianti non dovrà essere superiore il valore relativo dell'A.R.P.A. e comunicato con nota prot. 1599/02 dd. 04.03.2002.

Nel territorio extraurbano, ovvero posto al di fuori della delimitazione del centro abitato di cui sopra, gli impianti da realizzarsi o in esercizio, potranno produrre un livello di campo elettrico non superiore a quanto previsto dal D.M. n.381 del 10.09.1998.

I tralicci non potranno avere una altezza superiore a m. 25.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, per ogni singolo impianto dovrà essere prodotto studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico."

DATO ATTO che si intende modificare tale articolo nel seguente modo: "**ART. 5. LIMITI E DIVIETI**

Al fine di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, l'Amministrazione Comunale valuta la localizzazione degli impianti nelle aree interessate in rapporto alla presenza di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti stessi.

I ripetitori di telefonia cellulare devono essere installati preferibilmente nelle aree comunali messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale per l'interesse pubblico che riveste il servizio di telefonia.

Per quanto concerne ogni aspetto sostanziale o procedimentale in materia di rilascio, anche in deroga o diniego degli atti abilitativi di propria competenza, quest'Amministrazione applicherà le norme statali e regionali vigenti all'atto dell'adozione - espressa o tacita ove ciò sia previsto dalla Legge - dei relativi provvedimenti.

I tralicci non potranno avere una altezza superiore a m. 25.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, per ogni singolo impianto dovrà essere prodotto studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico."

Preso atto degli interventi:

TOPPANI C., Sindaco, fa presente nel corso dell'illustrazione delle modifiche dell'art. 5 al Regolamento, che presto verrà adottato il Regolamento per la Telefonia Mobile, per cui la materia verrà ulteriormente normata e che allo stato attuale gli organi giurisdizionali respingono tutti i ricorsi per le installazioni delle antenne dando costantemente ragione ai gestori. Per ciò che concerne la ricezione delle reti Mediaset, il Sindaco dichiara che è la popolazione a richiederla e che non è certamente l'Amministrazione a favorire l'emittente televisiva.

BIDESE F., dichiara la propria contrarietà a tale operazione, compresa la modifica al Regolamento.

Consiglieri presenti e votanti n. 11, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2: BIDESE, ROSSITTO, astenuti n.-;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche apportate all'art. 5 del
REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
RADIOTELETRASMISSIONE;

2.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, su proposta del Presidente, il presente atto ad unanimità di
voti, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. 17/2004.